

Oggetto: Ditta Bosco Srl, con sede a Mascali (CT) via Piedimonte Etneo 95016 s.n.c. - P.IVA 03906710870.
Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 c.15 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per un impianto mobile Modello ARJES COMPAKTOR 300, di lavorazione inerti - Operazione di recupero R5 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'imposta di bollo";
- Vista la L. n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20/02/2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;
- Vista la L.R. n.24/93, che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi";
- Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115-137/11/12 del 19/9/12, in base al quale gli atti rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, non sono efficaci fino al suo pagamento;
- Visto il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 "*Norme in materia ambientale*" e sss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", che ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*";
- Visto il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. "*Codice Antimafia*", integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- Visto il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA.;
- Vista la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;
- Vista la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- Visto il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "*Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*";
- Vista la Circolare del M.A.T.T.M. prot.1121 del 21/01/2019, "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccati negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127, "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*";

Considerato che per i rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5 tramite l'impianto mobile, finalizzate all'ottenimento di materie che cessano di avere la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, si applicano le norme tecniche di cui al:

D.M. del 28 Marzo 2018, n. 69 per il granulato di conglomerato bituminoso;

D.M. del 28.06.2024 n. 127 per l'aggregato recuperato;

Visto il D.D.G. n. 180 del 14/02/2024 (*Procedure per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (linee guida applicative per la presentazione delle istanze)*);

Visto l'art. 208 c. 15 del D. Lgs 152/06, il quale stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le condizioni disposte dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

Ritenuto di dover differire e rimandare all'autorità territorialmente competente per la campagna, la definizione della eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, nel caso sia dovuta, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di trattamento rifiuti, ai sensi del p.to 7, let. z.b.) dell'allegato IV alla parte II del D. lgs. 152/06 e conseguentemente, di poter concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

Vista la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;

Vista l'Ordinanza Commissariale n.3 del 21/11/2024 del Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del ciclo dei Rifiuti nella Regione Siciliana, “*Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)*”;

Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell'art.13 co.3 della l.r. 3/2016;

Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*”, adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;

Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DRAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, “*Autorizzazione Rifiuti*”, all'ing. Francesco Arini;

Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Sezione istanza e iter istruttorio

Vista l'istanza presentata dalla Ditta con nota assunta al prot. DRAR 3035 del 27.01.2025 per il rilascio della autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per la gestione di un impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi ed allegando la seguente documentazione progettuale ed amministrativa:

- Relazione Tecnica;
- Documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa;
- Scheda tecnica;
- titolo di possesso;
- schede tecniche impianto;
- dichiarazioni di non coniugio;
- conferimento incarico;
- accettazione D.T.;
- iscrizione alla white list;
- informativa privacy;
- visura CCIAA Ditta;

ed integrandola poi per le vie brevi, trasmettendo il contratto di leasing e la fattura aggiornati dell'impianto in argomento.

Vista la nota prot. DRAR 25520 del 09.07.2025 con la quale lo scrivente Dipartimento ha effettuato la convocazione della CdS asincrona, ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii” e dell'art. 14 bis

della L. 241/90 e ss.mm.ii. convocando il Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 1 – Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ARPA Sicilia, per l'esame della documentazione progettuale trasmessa dalla Ditta, ai fini dell'emissione dei pareri di competenza, fissando nel contempo i termini perentori sia per le amministrazioni coinvolte che per la Ditta per eventuali integrazioni e/o chiarimenti e precisando che, l'istanza relativa ad un impianto mobile, può essere accolta solo parzialmente autorizzando l'operazione R5 (recupero) e rigettando l'operazione R13 (messa in riserva).

Vista la nota prot. DRAR 40800 del 13.10.2025 con la quale lo scrivente Dipartimento ha comunicato alla Ditta che:

- con nota prot. 66132 del 24.09.2025 assunta al prot. DRAR 37968 di pari data, ARTA Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”, ha trasmesso il parere endoprocedimentale con prescrizioni, per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. 35123 del 13.08.2025, assunta al prot. DRAR 31075 del 13.08.2025, ARPA Sicilia, comunicava di avere richiesto alla Ditta dei chiarimenti, utili alla definizione dell'iter istruttorio in corso;

Veniva inoltre richiesta la seguente documentazione utile per la conclusione dell'iter istruttorio avviato:

- patto di integrità a firma del legale rappresentante, in modalità PADES ;
- ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa disciplinata dall'art. 6 della L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 180,76.

Vista la nota della Ditta assunta al prot. DRAR 42256 del 22.10.2025 (ed inviata anche ad ARPA tramite PEC), con la quale si riscontravano le richieste di chiarimenti avanzate da ARPA con la citata nota 35123/2025;

Sezione pareri

Considerato che nell'ambito della conferenza dei servizi sono stati richiesti i seguenti pareri endoprocedimentali:

- Arpa Sicilia, *per la valutazione delle procedure di monitoraggio proposte dalla Ditta (verifica del rispetto delle normative ambientali vigenti e controlli sulla qualità delle matrici ambientali)*
- Dipartimento dell'Ambiente S1 “Autorizzazioni e Valutazioni ambientali”, *per il rilascio di parere ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (emissioni in atmosfera);*

Acquisita la nota prot 35123 del 13.08.2025, assunta in pari data al prot. DRAR 31075, con la quale ARPA Sicilia – Dip.to Attività produttive e impatto sul territorio – UOC Valutazioni e pareri ambientali, ha fatto pervenire allo scrivente Dipartimento ed alla Ditta, le proprie osservazioni in ordine all'impianto in oggetto.

Valutato che la citata nota di ARPA non sia riconducibile ad un parere endoprocedimentale ma riporti una serie di indicazioni per il proponente da applicarsi in sede di campagna;

Vista la nota prot n. 66132 del 24.09.2025, assunta in pari data al prot. DRAR 37968, con la quale ARTA – Dipartimento Ambiente S1, ha fatto pervenire il proprio parere endoprocedimentale favorevole alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni (notificandolo anche ad ARPA ed alla Ditta):

1. *Come disposto con D.A. n. 259/Gab del 05/10/2020, per le campagne di attività condotte nel territorio della Regione Siciliana, nei casi previsti alla lettera z.b) dell'allegato IV alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prima della comunicazione di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore dovrà attivare presso questo Assessorato la procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del suddetto decreto;*
2. *In fase di esercizio nelle singole campagne di attività, il gestore è onerato di adottare, in fase di ricezione, movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, tutte le misure gestionali atte a limitare le emissioni diffuse di polveri nel rispetto della Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 e delle pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

3. In aggiunta alle superiori prescrizioni e a quanto già previsto nella relazione tecnica, in fase di campagna il gestore dovrà adottare le seguenti ulteriori misure per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri:
 - a) i mezzi adibiti al trasporto di rifiuti inerti e materie EoW potenzialmente pulverulenti, sia in ingresso che in uscita all'impianto, dovranno essere coperti con idonei teloni;
 - b) nella fase dello scarico dei rifiuti inerti bisognerà mantenere un'adeguata altezza e una bassa velocità di caduta;
 - c) l'impianto di abbattimento polveri previsto in progetto dovrà essere sempre funzionante durante le lavorazioni al fine di garantire le più basse emissioni possibili;
 - d) nel caso di eventi ventosi significativi (velocità del vento superiore a 5 m/s) il gestore dovrà provvedere a: fermare le attività di frantumazione, mantenere attivo l'impianto di umidificazione nelle aree di impianto, nelle aree di stoccaggio dei rifiuti e del materiale trattato e nelle zone di movimentazione del materiale, coprire i cumuli con teli ancorati al suolo;
 - e) la velocità di transito dei mezzi all'interno dello stabilimento non dovrà essere superiore a 30 km/h;
 - f) lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso dovrà avvenire in aree idonee dotate di impermeabilizzazione e raccolta delle acque meteoriche. È fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale. L'altezza dei cumuli non deve superare 2 metri di altezza;
 - g) dovranno essere eseguite le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da limitare le emissioni diffuse di polveri.
4. Il gestore potrà trattare nell'impianto de quo esclusivamente i rifiuti indicati in progetto, con divieto assoluto di accettare rifiuti contenenti sostanze pericolose ed in particolare rifiuti contenenti amianto (RCA).
5. In sede di comunicazione di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore dovrà relazionare sugli accorgimenti e le modalità gestionali adottati per il contenimento delle emissioni diffuse a tutela dell'ambiente e della salute umana.
6. In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore deve procedere in conformità all'art 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
7. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Sezione valutazioni e determinazioni

Preso atto	che il Responsabile del Procedimento in esito alla conferenza dei servizi convocata con nota prot. 25520 del 09.07.2025, alla luce di pareri resi (parte integrante del presente provvedimento), ritiene concluso favorevolmente il procedimento, e fa proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 c.15 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
Visto	il Protocollo di intesa sottoscritto il 14/03/2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
Considerato	che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
Vista	la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa (art. 6 della L.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., inviata con pec assunta al prot. DRAR 46155 del 13.11.2025), pari ad € 180,76 effettuata in data 13.11.2025, per la procedura definita dal presente decreto;
Visto	il Patto di integrità (assunto al prot. DRAR 42256 del 22.10.2025), intercorrente tra

l'Amministrazione ed il proponente, con il quale vengono delineate puntuale norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

- Preso atto che la ditta Bosco S.r.l. (P. IVA 03906710870), ha effettuato richiesta di rinnovo dell'iscrizione presso la "White list" della Prefettura di Catania, con nota prot. n. 0118319 del 17.09.2025 e che la Prefettura ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento di rinnovo in argomento, con nota prot. 0152415 del 25.11.2025;
- Fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione (artt. 92 e 93, commi 2 e 3 del d.lgs.159/2011);
- Vista l'iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia con REA nr. CT – 261554;
- Ritenuto di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 c.15 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per un impianto mobile: "modello ARJES COMPACTOR 300, per la lavorazione di inerti"- Operazioni di recupero R5 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;

Tutto quanto sopra premesso;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi dell'art.208 c.15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si rilascia alla **Ditta Bosco Srl, con sede a Mascali (CT) via Piedimonte Etneo 95016 s.n.c. - P.IVA 03906710870**, autorizzazione ai sensi dell'art. 208 c.15 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per un impianto mobile Modello ARJES COMPACTOR 300, per la lavorazione di inerti - Operazione di recupero R5 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

La presente autorizzazione ha validità di 10 (dieci) anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile a seguito di presentazione di istanza di rinnovo entro 180 giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto e del suo utilizzo, nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altri enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne, contenenti prescrizioni integrative o divieti.

La presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Art. 2

L'impianto di cui all'Art.1 è autorizzato nei seguenti termini:

Operazioni di recupero: R5 (di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)

Potenzialità annua autorizzata: 240.000 tonnellate/anno (120 t/h x 8h/giorno x 250 giorni lavorativi)

Tipologia rifiuti: inerti (di cui all'Allegato 1 al D.M. 28.06.2024 n. 127)

Sito di ricovero: sede legale della Bosco Srl sita a Mascali (CT) in via Piedimonte Etneo - 95016 s.n.c.

Art. 3

Sono ammessi nell'impianto i rifiuti con i seguenti codici EER, con relative operazioni di trattamento:

EER	Descrizione	Operazio- ni
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5

01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	R5
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5
10 12 01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R5
10 12 06	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso	R5
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione, sottoposti a trattamento termico	R5
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5
12 01 17	Residui di materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto	R5
17 01 01	Cemento	R5
17 01 02	Mattoni	R5
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica	R5
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	R5
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5
19 12 09	Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)	R5
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione	R5

Lo svolgimento delle campagne dovrà avvenire con lo scopo di esercire l'operazione R5, consistente nella frantumazione, vagliatura/selezione granulometrica e omogeneizzazione del materiale oggetto di recupero per l'ottenimento di prodotto finito qualificato come EoW o MPS.

L'operazione sopra descritta ed esercitata in esecuzione del presente provvedimento è finalizzata all'ottenimento di frazioni inerti quale prodotto finito, inteso quale materiale che abbia cessato la qualifica di rifiuto o che sia conforme alla normativa di settore specifica (EoW / MPS), da utilizzare nel rispetto di quanto definito dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai

sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”

Art. 4

Il "Gestore" è tenuto al rispetto delle norme citate in premessa e delle condizioni dettate con il presente provvedimento, nonché dei pareri riportati in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento. In particolare deve:

1. Garantire e mantenere la conformità dell'impianto al certificato CE di conformità rilasciato dalla casa produttrice dell'impianto alla Ditta, predisponendo un programma delle manutenzioni ordinarie, comprensivo delle eventuali attestazioni di taratura e la calibrazione e un registro per l'annotazione anche delle manutenzioni straordinarie, che costituirà parte integrante del presente provvedimento e che accompagnerà la perizia giurata attestante il mantenimento delle prestazioni da allegare all'istanza di rinnovo;
2. Mantenere efficienti i dispositivi di tutela ambientale installati sull'impianto per l'abbattimento delle polveri e riduzione delle emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione (ad es., pulizia o sostituzione degli elementi filtranti), per il contenimento delle sorgenti sonore (ad es., con la sostituzione delle componenti fono assorbenti), per la gestione degli effluenti liquidi (ad es., pulizia degli scarichi, sostituzione di contenitori, ecc.) e comunque al fine di preservarne le specifiche tecniche oggetto dei certificati di conformità CE;
3. Comunicare ogni variazione relativa a:
 - Sito di ricovero dell'impianto a fine campagna;
 - Stati e requisiti per i quali è stata prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente (ad es., Rappresentante Legale, Direttore Tecnico, ecc.);
4. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale il Gestore deve presentare apposita comunicazione alla Regione (o altro Ente delegato), nel cui territorio si trova il sito previsto per il posizionamento dell'impianto.
5. L'inizio dell'attività di trattamento dei rifiuti relativo alle campagne è subordinato all'accettazione delle polizza fidejussorie; l'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o l'interruzione della stessa, per qualsiasi motivo anche quale causa di forza maggiore e/o indipendente dalla volontà del Gestore, non è contemplato quale condizione di diritto per la proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata; è in ogni caso fatto salvo il diritto di proporre una nuova comunicazione di campagna con le modalità previste dalla normativa vigente cui fa riferimento il presente provvedimento.
6. Relativamente alle campagne di trattamento da svolgersi ai sensi del DM 127/2024 nell'ambito della regione Siciliana, nelle more della emanazione di una specifica circolare esplicativa da parte dello scrivente Dipartimento, l'approvazione della campagna di trattamento prevederà oltre alla sottoscrizione delle polizze fidejussorie ai sensi della O.C. 2196/2003 di cui al precedente comma, anche la valutazione di rispondenza del sistema di gestione previsto all'art.6 del DM 127/2024 che la ditta dovrà far pervenire in allegato alla documentazione di campagna. Di seguito le specifiche minime richieste:

Contenuti del sistema di gestione ai sensi dell'art. 6 del D.M 28 giugno 2024, n. 127 “Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 - Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152” ;

- I. Codici EER dei rifiuti in ingresso che dovranno essere tra quelli ricompresi alla lettera a) dell'Allegato I;
- II. Modalità di verifica sui rifiuti in ingresso che dovranno essere conformi a quelle riportate alla lettera b) dell'Allegato I;
- III. Modalità di trattamento dei rifiuti che dovranno essere conformi a quelle riportate alla lettera c) all'Allegato I;
- IV. Modalità di verifica della EoW che dovranno avvenire ai sensi dell'art. 5 comma 4;
- V. Requisiti dell'aggregato riciclato prodotto che dovranno essere conformi alla lettera d) dell'Allegato I ed in particolare:
 - CSC di cui alla Tabella 2;
 - Test di cessione di cui alla Tabella 3;
 - Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE di cui alla tabella 4 (lettera e);

VI. Scopi specifici della EoW che dovranno essere conformi all'Allegato 2;

VII. Modello di dichiarazione di conformità che dovrà essere conforme a quello riportato in Allegato 3;

VIII. Modalità di trasmissione di conservazione del modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 3.

7. Eseguire, di concerto con il produttore, la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso all'inizio della campagna, in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite con il presente provvedimento;
8. Comunicare la fine della campagna agli Enti destinatari della comunicazione iniziale (vedi precedente punto 5), allegando una relazione giurata che attesti il ripristino dello stato dei luoghi, il ricovero dell'impianto (come individuato dal presente provvedimento), il mantenimento delle specifiche tecniche e caratteristiche progettuali, con particolare riferimento all'efficienza dei sistemi di riduzione e contenimento delle emissioni (ad es., polveri, rumore, ecc.), e contenente copia dei formulari e del registro di carico/scarico, un bilancio di massa dei quantitativi di rifiuto in ingresso, di materiale recuperato (ceduto e/o in deposito), di rifiuti prodotti e di prodotto non conforme, copia dei rapporti di prova e di laboratorio riferiti alle attività di verifica e controllo da parte del Gestore, nonché quelli riferiti alle attività di vigilanza prodotti dagli enti di controllo di cui al successivo art. 7, e eventuale documentazione fotografica se ritenuta utile;
9. In considerazione della definizione di impianto mobile e tenuto conto delle specifiche costruttive dichiarate dal costruttore, il trasporto dell'impianto dovrà avvenire con mezzi di adeguate dimensioni e capacità e nel pieno rispetto del Codice della Strada;
10. Resta fermo ogni altro adempimento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;

Art. 5

La presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; l'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta, purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere garantita la manutenzione ordinaria e conservativa e la perfetta efficienza dell'impianto e dei suoi dispositivi di controllo e sicurezza, che devono essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica rilasciata dal costruttore, senza apportare modifiche che potrebbero aver fatto decadere la marcatura CE. Il titolare dell'impianto deve provvedere alla tenuta di un registro finalizzato all'annotazione degli interventi di manutenzione dell'impianto;
- la ditta deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- le operazioni di trattamento di rifiuti per mezzo dell'impianto mobile possono essere svolte dal soggetto autorizzato, o da un gestore terzo vincolato al titolare da idoneo contratto; di tale contratto deve essere trasmessa copia allo scrivente e alla competente Città Metropolitana (o Libero Consorzio comunale) al momento della comunicazione di inizio attività. I rifiuti derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal gestore dell'impianto;
- il responsabile tecnico dell'impianto è il sig. Bosco Giuseppe; l'eventuale variazione del responsabile deve essere comunicata con almeno 20 (venti) giorni di preavviso;
- il titolare/ rappresentante legale della ditta garantisce la presenza del responsabile tecnico durante i periodi di operatività dell'impianto o, in caso di sua assenza, si avvale di altro personale, purché in possesso delle conoscenze necessarie allo svolgimento dell'incarico e delle cautele da adottare;
- l'impianto, oltre a poter svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti, (ad esempio in aree di cantiere) purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, anche presso impianti che svolgono attività di sola messa in riserva R13, ovvero che non sono autorizzati anche al recupero, ma che attivano di volta in volta le campagne per il recupero di rifiuti che detengono;
- sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'interessato, almeno 30 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, l'ulteriore documentazione richiesta e, una volta emanato apposito Decreto, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- deve essere avviata, qualora dovuta, la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero verifica di assoggettabilità alla stessa, come previsto dalla lettera z b) del punto 7 dell'allegato IV alla Parte Seconda del

D.Lgs. 152/06. In tal caso occorre sospendere l'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura;

- il titolare dell'impianto, prima dell'ammissione dei rifiuti alla lavorazione, è tenuto a effettuare opportune verifiche preliminari dei rifiuti in ingresso, in particolare sulla certificazione analitica dei rifiuti aventi corrispondenti codici speculari, circa la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente provvedimento;
- in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto di recupero, la Ditta deve notificare alle Province ed ai Dipartimenti dell'A.R.P.A. competenti per territorio situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti circa le misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime;
- l'attività di recupero dei rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, indicati in tabella, per la produzione di aggregato recuperato deve avvenire in ottemperanza ai criteri di cui all'Allegato 1 del D.M. 28 giugno 2024, n.127, a cui si rimanda;
- con riferimento alle attività di recupero del solo rifiuto EER 17 03 02 (Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301) per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso si rimanda al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69;
- gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 185-bis del D. Lgs. 152/06 nel sito di produzione, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte e devono essere affidati a terzi muniti delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- i lotti di EOW in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità;
- deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta dagli impianti;
- deve essere predisposto un protocollo operativo specifico che definisca criteri per la gestione delle acque durante le campagne. Per ogni campagna dovranno essere definiti criteri per la gestione delle acque di dilavamento in funzione della tipologia delle superfici, delle dimensioni dei cumuli e della durata prevista della campagna;
- le procedure di gestione operativa dovranno essere allegate alla comunicazione di campagna;
- le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di rifiuti/materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 ed evitare la dispersione delle polveri nell'ambiente esterno, sia attraverso la dispersione eolica, sia attraverso eventuali trascinamenti provocati dalle precipitazioni atmosferiche;
- deve essere mantenuto sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione; qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- nel caso in cui si dovesse rilevare la dispersione di polveri, nonostante l'impianto sia dotato di sistema di nebulizzazione e abbattimento polveri, devono essere prontamente adottati tutti i presidi utili a eliminare tale inconveniente;
- nell'utilizzo degli impianti mobili devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti di cui sopra deve essere richiesta, al Comune territorialmente competente, l'opportuna deroga prevista per le attività temporanee dall'art. 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; quest'ultima dovrà essere allegata alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della campagna oltre un anno;

Art. 6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs. 152/06 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 agosto 2011. Inoltre, a seguito della evoluzione impiantistica e gestionale dell'impianto, è tenuta a mantenere aggiornata la documentazione e le autorizzazioni previste dal suddetto regolamento di prevenzione incendi.

Art. 7

Si dà atto che, oltre ai casi *ope legis* sia prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d. lgs n. 159/11 e ss..mm.ii.

Art. 8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs. 152.2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali, anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 9

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile mediante l'applicativo ORSO.

Art. 10

I controlli sulla gestione dell'impianto nell'ambito di ciascuna campagna sono demandati agli Enti di controllo territorialmente competenti.

Art. 11

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modifica relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 12

Il presente decreto sarà pubblicato con effetto di notifica sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Della pubblicazione del presente provvedimento sarà data comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA Sicilia, al Comune di Mascali (CT), alla Città Metropolitana di Catania, alla Prefettura di Catania.

D.D.G. n. _____ del _____

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto Siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Il Dirigente del Servizio

(Ing. Francesco Arini)

Il Dirigente Generale

(Dott. Arturo Vallone)